STUDIO LUONGO
DOTTORI COMMERCIALISTI

N. 43
20 novembre
2025

ACCONTO REDDITI E IRAP: MODALITÀ DI CALCOLO E VERSAMENTO

ADEMPIMENTO

Versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e IRAP

Entro il 1° dicembre 2025 (cadendo il 30 novembre di giorno festivo), deve essere effettuato il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e IRAP per il 2025 (per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

DA SAPERE

Acconto imposte di novembre: le regole per il calcolo e il versamento

Entro il 1° dicembre 2025 i soggetti IRPEF e IRES con esercizio coincidente con l'anno solare sono chiamati alla cassa per versare il secondo o unico acconto delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi e IRAP. A dire il vero, la scadenza è fissata al 30 novembre, ma slitta, in quanto cade di domenica; quest'anno, inoltre, a meno di sorprese dell'ultima ora, non sembra che il legislatore abbia intenzione di concedere una proroga al 16 gennaio per le partite IVA, analoga a quanto accaduto nel 2023 e 2024. La scadenza del 1° dicembre riguarda, quindi, tutti contribuenti, titolari e non di partita IVA, compresi coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco – Superbonus: interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici

Impresa - In G.U. la legge annuale di semplificazione normativa e deleghe di riordino disposizioni

Lavoro - Sgravio contributivo per contratti di solidarietà

Scadenze dal 20 novembre al 4 dicembre 2025

Copyright 2015 Studio Luongo

ADEMPIMENTI

Versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e IRAP

di Roberta Aiolfi e Cristina Piseroni

Entro il 1° dicembre 2025 (cadendo il 30 novembre di giorno festivo), deve essere effettuato il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e IRAP per il 2025 (per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

ADEMPIMENTO

I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di contribuente (persona fisica, società di persone, società di capitali o enti equiparati) e dell'imposta da versare. In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) avvengono in due fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo. Nell'intervento non si tratteranno i versamenti dovuti per la parte previdenziale.
In particolare, il **secondo acconto** deve essere versato entro il **30 novembre** (1° dicembre per il 2025) ovvero entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
Particolari disposizioni sono previste per il versamento del secondo acconto per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB).

NOVITA'

La risoluzione 17 ottobre 2025, n. 57/E, ha istituito i **codici tributo** per i versamenti della cd. IRES premiale.

SOGGETTI INTERESSATI

I contribuenti per i quali, in sede di dichiarazione dei redditi 2025 e IRAP, risulta un'**imposta dovuta a titolo di acconto**.

PROCEDURE

Copyright 2015 Studio Luongo

Tutti i contribuenti pagano le imposte tramite il **modello F24**.

Versamento con metodo storico o previsionale

Laddove sia dovuto l'acconto, il contribuente può sempre scegliere il **metodo di calcolo** cd. "storico" o "previsionale".
Con il **metodo storico**, il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite), risultante da specifici righi dei modelli Redditi e IRAP.
Se si presume di avere un reddito/valore della produzione inferiore per l'anno successivo, il contribuente può adottare il cd. **metodo previsionale**, effettuando il calcolo dell'importo da versare sulla base dell'imposta che si presume dovuta per l'anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite).
Si evidenzia che, laddove il versamento venga effettuato sulla base del metodo storico, l'Agenzia delle Entrate non avrà mai nulla da contestare; qualora si utilizzi il metodo previsionale, invece, nel caso in cui il reddito/valore della produzione effettivi dovessero essere superiori a quanto ipotizzato per il versamento dell'acconto, il contribuente si troverebbe costretto a effettuare il ravvedimento della parte dell'acconto mancante, onde evitare di ricevere avvisi bonari con l'applicazione di sanzioni per il ritardo/omesso versamento.
E' possibile **adottare differenti metodologie** di determinazione dell'acconto per i diversi tributi.
Inoltre, per il versamento degli acconti, il metodo storico e quello previsionale possono essere **adoperati entrambi**, ad esempio utilizzando il metodo storico per il versamento del primo acconto e il metodo previsionale in sede di versamento del secondo acconto: questo è ciò che accade più frequentemente, dato che, in sede di versamento del primo acconto, potrebbe non essere ancora "prevedibile" il risultato dell'esercizio in corso, mentre per il secondo acconto, a fine esercizio, potrebbe essere determinabile con maggiori certezze.

I versamenti delle persone fisiche

Il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l'eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno (quest'anno anche entro il 21 luglio per i soggetti ISA) dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni, pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l'eventuale seconda o unica rata di acconto è, invece, il 30 novembre, termine differito al 1° dicembre per quest'anno, cadendo in un giorno festivo.
I versamenti di acconto sono effettuati in **due rate**, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00, nel qual caso lo stesso dovrà essere versato in un'unica soluzione. In particolare, il **40%** dell'acconto dovuto, è versato alla scadenza della prima rata, mentre il residuo importo alla scadenza della seconda.
Pertanto, in via generale, l'acconto va versato:

Copyright 2015 Studio Luongo

- in **unica soluzione**, entro il **1° dicembre 2025** (dal momento che il 30 novembre cade di domenica), se l'importo dovuto è di ammontare inferiore a euro 257,52 (il cui 40%, infatti, è pari a euro 103);
- in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52, di cui:
  1) la prima rata, nella misura del **40%**, entro il 30 giugno 2025 ovvero entro il **30 luglio 2025**, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  2) la seconda, nella restante misura del **60%**, entro il 1° dicembre 2025 (dal momento che il 30 novembre cade di domenica).

L'**acconto IRPEF** è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è **superiore a 51,65 euro**.

Attenzione
Per i contribuenti che presentano il **modello 730** e hanno un sostituto d'imposta, le operazioni di conguaglio - in particolare la trattenuta del secondo acconto - sono effettuate direttamente dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a partire dal mese di novembre. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

I soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (**ISA**) e i soggetti che rientrano nel regime forfetario effettuano i versamenti degli acconti:

- **unico versamento**, entro il 30 novembre, se l'importo totale dovuto non supera 206 euro;
- acconto in **due rate di pari importo**, entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno e 30 novembre).

Il **codice tributo** da indicare nel Mod. F24 per il secondo acconto IRPEF è il seguente:

- **4034** "*IRPEF Acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione*".

Esempio
Si supponga il caso di una persona fisica con rigo RN34 "*Differenza*" pari a euro 10.000. Si possono avere due casistiche:

- persona fisica non soggetta agli ISA: versa 4.000 a titolo di primo acconto e 6.000 a titolo di secondo acconto;
- persona fisica soggetta agli ISA: versa 5.000 a titolo di primo acconto e 5.000 a titolo di secondo acconto.

Attenzione
I **soggetti non residenti** possono pagare le imposte anche con altre modalità, per esempio bonifico bancario o attraverso i servizi *online* dell'Agenzia delle Entrate.

CEDOLARE SECCA

Per i soggetti che hanno optato per l'applicazione della cedolare secca per le locazioni, non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo, se l'importo su cui calcolare l'acconto **non supera euro 51,65**. Anche per la cedolare secca i versamenti in acconto sono effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della

Copyright 2015 Studio Luongo

prima rata **non superi l'importo di euro 257,52**. Il 40% dell'acconto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo 60% alla scadenza della seconda (30 novembre). Si veda quanto evidenziato per la rimodulazione degli acconti al 50%, prevista con D.L. n. 124/2019 per i soggetti ISA.
Il **codice tributo** da indicare nel Mod. F24 per il secondo acconto della cedolare secca è il seguente:

- "**1841**" - denominato "*Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE*".

REGIMI SEMPLIFICATI

Anche per i regimi cd. forfetari e di vantaggio è previsto il versamento dell'acconto con le suddette modalità, previste per le imposte dirette. Per il versamento del secondo acconto, i **codici** da utilizzare sono, rispettivamente:

- "**1791**", denominato "*Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014*";
- "**1794**", denominato "*Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 27, D.L. 6 giugno 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011*".

IMMOBILI E ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO

Anche per l'IVIE e l'IVAFE è previsto il versamento degli acconti, mediante l'utilizzo dei seguenti **codici tributo**:

- "**4045**", denominato "*Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni - ACCONTO SECONDA RATA O ACC. UNICA SOL.*";
- "**4048**", denominato "*Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, comma 18, D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni - ACCONTO SECONDA RATA O ACC. UNICA SOL.*".

CRIPTOVALUTE

Al fine di consentire il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva per le criptovalute, con risoluzione 6 febbraio 2024, n. 10/E, è stato istituito il seguente **codice tributo**:

- "**1729**", denominato "*Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Acconto II rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*".

Esempio 1

Copyright 2015 Studio Luongo

Si riprende il caso sopra riportato per l'IRPEF con rigo RN34 "*Differenza*" pari a euro 10.000, ipotizzando che non si tratti di un titolare di partita IVA.
Si supponga che lo stesso soggetto debba versare dell'IVAFE per euro 4.000 (quindi, 2.400 euro per il secondo acconto) e della cedolare secca per euro 2.000 (quindi, 1.200 euro per il secondo acconto).
L'F24 dovrà essere così compilato:

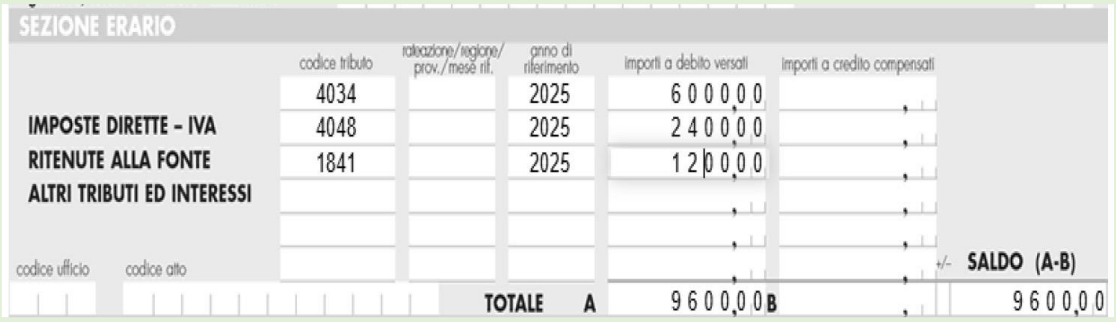

Esempio 2
Si supponga di avere lo stesso esempio sopra riportato, ma per un contribuente soggetto agli ISA. In tale caso, per il versamento del secondo acconto, l'F24 dovrà essere così compilato:

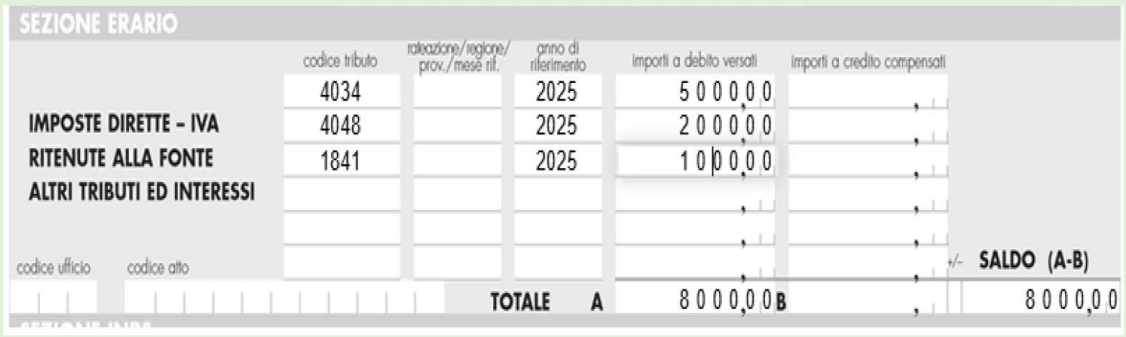

I versamenti dell'acconto delle società di persone ed enti equiparati

Le società di persone e gli enti a esse equiparati sono tenuti al solo versamento dell'IRAP.
L'IRPEF è versata direttamente dai soci, a cui i redditi sono imputati per trasparenza (a prescindere dalla percezione).

I versamenti degli acconti delle società di capitali ed enti equiparati

I versamenti a saldo e l'eventuale primo acconto IRES devono essere eseguiti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il secondo acconto deve essere effettuato entro l'**ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta
L'**acconto IRES** è fissato nella misura del 100% ed è pagato in due rate, salvo che il

Copyright 2015 Studio Luongo

versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi 103 euro. In questo caso, il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. L'acconto non è dovuto, se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, è di ammontare non superiore a 20,66 euro.
Ai fini del computo dell'acconto, non si può tenere conto, nella misura del **70%**, delle **ritenute sugli interessi, premi e altri frutti** dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996).

Attenzione
In caso di adesione al **regime di tassazione per trasparenza** (artt. 115 e 116 del TUIR), l'obbligo di versamento dell'acconto è in capo ai soci (nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, permane anche in capo alla società partecipata).

Il **codice tributo** da indicare nel Mod. F24 per il versamento del secondo acconto IRES è il seguente:
- **2002** - IRES Acconto - Seconda rata o acconto in unica soluzione.

➔ IRES PREMIALE

L'art. 1, commi da 436 a 444, della legge n. 207/2024, ha introdotto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'art. 77 del TUIR, per i soggetti e alle condizioni ivi indicati.
Con decreto 8 agosto 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state adottate le disposizioni attuative.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, del secondo acconto dell'IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, con risoluzione n. 57/E del 2025, è stato istituito il seguente **codice tributo**:
- "**2048**", denominato "*IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione*".

Per consentire il versamento, tramite modello "*F24 enti pubblici*" (F24 EP), dell'imposta in argomento, è stato istituito il seguente **codice tributo**:
- "**204E**", denominato "*IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione*".

Soggetti ISA

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (generalmente pari a 5.164.569 euro), per ciascun indice, dal relativo decreto di

Copyright 2015 Studio Luongo

approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR, aventi i predetti requisiti, i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate, ciascuna nella **misura del 50%** (art. 58, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).
Per gli altri, resta ferma la solita misura (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).
Rientrano nel versamento degli acconti al 50% anche:

- i soggetti che applicano i regimi forfetario o di vantaggio;
- i soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- i soggetti che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

IRAP

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.
Pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è dovuto:

- per le **società o associazioni** di cui all'art. 5 del TUIR, nella misura pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempre che tale importo sia superiore a euro 51,65;
- per gli **altri soggetti**, diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell'art. 10-bis, ovvero per i soggetti che determinano la base imponibile in base all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), nella misura pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempre che tale importo sia superiore a euro 20,66.

In base all'art. 17, comma 3, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, l'acconto va versato in **due rate**:

- la prima, pari al **40%**, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto, se di importo non superiore a euro 103;
- la seconda, pari al residuo **60%**, entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre 2025 cade di domenica) ovvero, per i soggetti diversi dalle società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta.

Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento del secondo acconto IRAP è il seguente:

- **3813** IRAP Acconto - Secondo rata o acconto in unica soluzione.

Esempio
Si prenda il caso di una società soggetta agli ISA con rigo RN17 "*IRES dovuta*" pari a euro 50.000 e rigo IR21 pari a euro 20.000.
L'F24 per il versamento del secondo acconto dovrà essere così compilato:

Copyright 2015 Studio Luongo

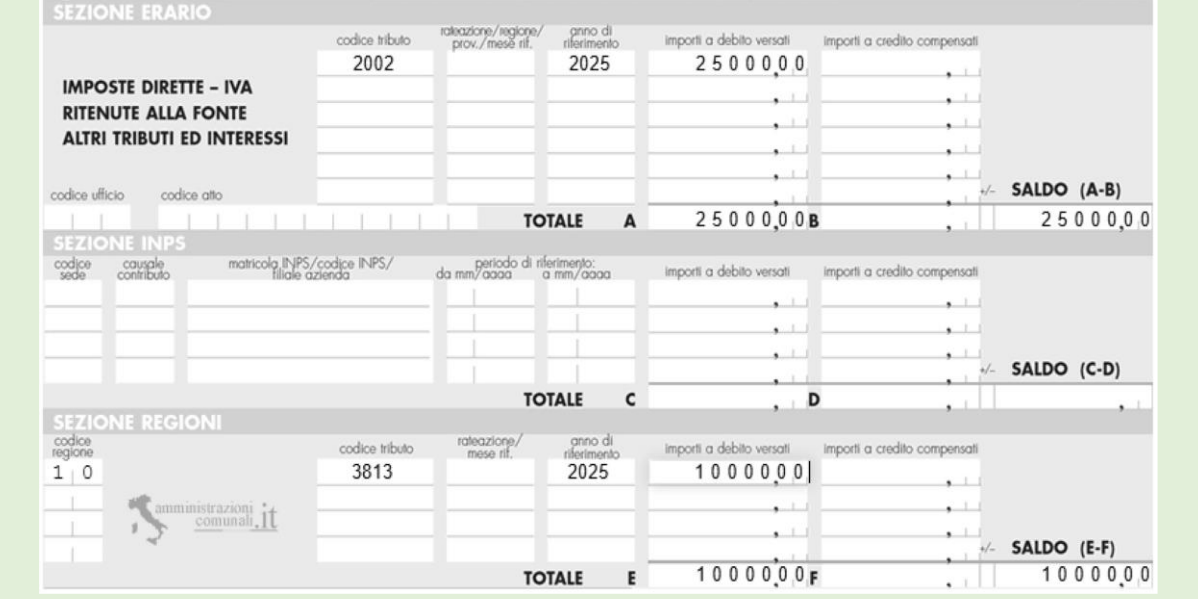
SEZIONE ERARIO

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
2002		2025	25000,00	

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice ufficio | codice atto

TOTALE A 25000,00 B | +/- SALDO (A-B) 25000,00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati

TOTALE C D | +/- SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
10	3813		2025	10000,00	

amministrazioni comunali.it

TOTALE E 10000,00 F | +/- SALDO (E-F) 10000,00

Concordato preventivo

Il concordato preventivo biennale, ovvero "CPB", introdotto con il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, consente ai contribuenti che applicano gli ISA di siglare un **"accordo" con il Fisco**, a seguito della formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una **proposta per la definizione biennale** del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione netta, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
La proposta di CPB per gli anni 2025-2026 doveva essere accettata entro il 30 settembre (ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).
Per i soggetti che hanno inviato l'adesione entro il suddetto termine, l'art. 20 del D.Lgs. n. 13/2024 introduce una modalità semplificata di calcolo degli acconti relativi ai periodi d'imposta oggetto di concordato. In particolare, **per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato**:

a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (cd. **metodo storico**), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato;
b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (cd. **metodo storico**), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato;
c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (cd. **metodo previsionale**), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione

netta concordato e quanto versato con la prima rata, calcolata secondo le regole ordinarie.

La disposizione prevede, quindi, che le maggiorazioni dovute da chi adotta il cd. **metodo storico** sono versate **entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto**.

In sede di calcolo del saldo dell'imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente, l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, con le consuete modalità, anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

Con risoluzione 19 settembre 2024, n. 48/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** per il versamento delle somme relative alle diverse maggiorazioni dovute dai soggetti che adottano il metodo storico per il calcolo dell'acconto delle imposte a seguito dell'accesso al concordato preventivo biennale ovvero:

- "**4068**", denominato "*CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 13 del 2024*";
- "**4069**", denominato "*CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 13 del 2024*";
- "**4070**", denominato "*CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 13 del 2024*".

Esempio

Si riprenda il caso sopra riportato della società soggetta agli ISA con rigo RN17 "*IRES dovuta*" pari a euro 50.000 e rigo IR21 pari a euro 20.000.

La società ha aderito al CPB:

- per il 2024, ha un reddito rilevante ai fini IRES di euro 210.000 e un valore della produzione rilevante ai fini IRAP per euro 520.000;
- per il 2025, ha accettato un reddito proposto ai fini CPB, rilevante ai fini IRES, di euro 230.000 e un valore della produzione proposto ai fini CPB, rilevante ai fini IRAP, per euro 550.000.

In tale caso, dovrà essere versata la maggiorazione ai fini CPB così calcolata:

- per IRES, euro 230.000 - 210.000 = 20.000 x 10% = 2.000;
- per IRAP, euro 550.000 - 520.000 = 30.000 x 3% = 900.

L'F24 per il versamento del secondo acconto dovrà essere così compilato:

Copyright 2015 Studio Luongo

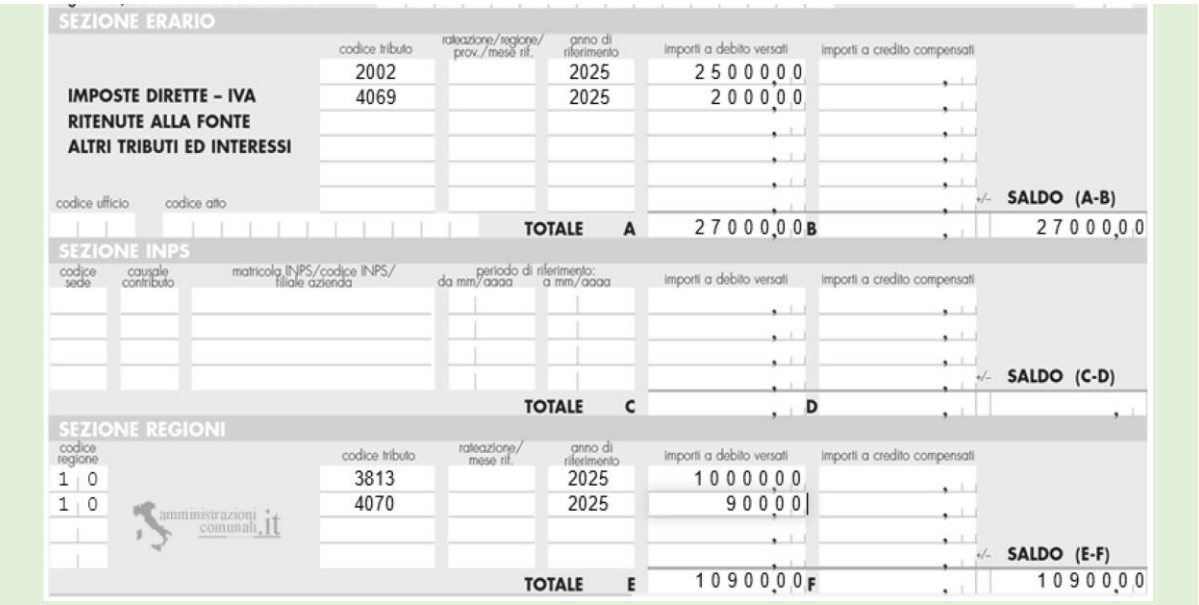

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	2002		2025	25000,00	
RITENUTE ALLA FONTE	4069		2025	2000,00	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					

codice ufficio — codice atto

TOTALE A 27000,00 B — +/- SALDO (A-B) 27000,00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati

TOTALE C — D — +/- SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
10	3813		2025	100000	
10	4070		2025	9000	

amministrazioni comunali.it

TOTALE E 10900,00 F — +/- SALDO (E-F) 10900,00

Compensazione

Si ricorda che il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, enti Locali, INAIL, ENPALS, INPDAI), risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
I crediti che risultano dal modello Redditi nel **limite dell'importo di euro 5.000** possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. Per importi superiori a euro 5.000 annui, è, invece, necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, salvo si rientri nelle particolari cause di esonero fino a specifici importi.

Rateazione

Si ricorda che per il versamento del secondo acconto delle imposte **non è prevista** la rateazione.

SCADENZA

Il versamento del secondo acconto delle imposte deve essere effettuato in unica soluzione, entro il **30 novembre** (**prorogato al 1° dicembre** per il 2025, cadendo il 30 novembre di giorno festivo), per i soggetti con periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare ovvero entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

CASI PARTICOLARI

1) Acconto per adesione CPB per biennio 2024-2025

Per il secondo anno di concordato, l'**acconto** dovuto su imposte dirette e IRAP, relativo ai periodi d'imposta in cui il CPB è efficace "*è determinato secondo le **regole ordinarie** tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati*".
Con la FAQ del 28 maggio 2025, sono stati forniti chiarimenti in merito al calcolo dell'acconto per il 2025 con metodo storico per coloro che hanno aderito al CPB per gli anni d'imposta 2024 e 2025 (quindi, per l'adesione effettuata l'anno scorso), stabilendo che "*L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dispone che «l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati». In forza del dato letterale della norma si ritiene, quindi, che l'acconto, per il periodo d'imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all'imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il periodo d'imposta precedente (2024). Si ritiene, inoltre, che ai fini della determinazione dell'acconto non sia da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata ad imposta sostitutiva.*".
In caso di utilizzo del metodo storico, quindi, l'acconto è determinato sulla base del cd. "rigo differenza" del quadro RN, al pari degli scorsi anni.
Trattandosi dell'acconto dovuto per il secondo periodo d'imposta del biennio concordato, non sarà, quindi, dovuta la **maggiorazione** del **10%** (**3% per l'IRAP**), applicabile solo per l'acconto dovuto sul primo periodo d'imposta (in questo caso, il 2024).

2) Consolidato

In caso di opzione per il consolidato nazionale o mondiale, al versamento dell'acconto è tenuta solo la società o ente consolidante. Per il primo esercizio, la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata, ex art. 118, comma 3, del TUIR, in base all'imposta, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle singole società, ovvero, in base a quanto disposto dall'art. 4 del D.L. n. 69/1989.

Copyright 2015 Studio Luongo

DA SAPERE

Acconto imposte di novembre: le regole per il calcolo e il versamento

di Saverio Cinieri

Entro il 1° dicembre 2025 i soggetti IRPEF e IRES con esercizio coincidente con l'anno solare sono chiamati alla cassa per versare il secondo o unico acconto delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi e IRAP. A dire il vero, la scadenza è fissata al 30 novembre, ma slitta, in quanto cade di domenica; quest'anno, inoltre, a meno di sorprese dell'ultima ora, non sembra che il legislatore abbia intenzione di concedere una proroga al 16 gennaio per le partite IVA, analoga a quanto accaduto nel 2023 e 2024. La scadenza del 1° dicembre riguarda, quindi, tutti contribuenti, titolari e non di partita IVA, compresi coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Con il versamento del **secondo o unico acconto** delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in scadenza il **1° dicembre 2025** (il 30 novembre cade di domenica), si dovrebbe chiudere la stagione degli acconti d'imposta 2025.
Il condizionale è d'obbligo, in quanto, se dovesse essere seguita la strada tracciata negli ultimi due anni, per i titolari di partita IVA potrebbe aprirsi lo spiraglio di uno slittamento al 16 gennaio, anche se, da quanto fatto trapelare dal Governo, **non è allo studio** nessuna norma in tal senso.
Pertanto, a meno che non ci sia una clamorosa **sorpresa** che, come tradizione, potrebbe arrivare a ridosso della scadenza, vale la pena riepilogare le **regole** da seguire per effettuare i calcoli ed eseguire i versamenti.

Acconto IRPEF

In via generale, i soggetti IRPEF devono effettuare **due versamenti** in acconto, pari, complessivamente, al **100% dell'imposta** dovuta per l'anno precedente:

- il primo acconto, pari al **40%** dell'acconto complessivo, entro la scadenza per il pagamento del saldo;
- il secondo acconto, pari al **60%** dell'acconto complessivo, entro il mese di novembre.

Il rigo del modello Redditi PF sul quale va effettuato il calcolo è il **rigo RN34** "*Differenza*", del quadro RN.
Va ricordato che:

- se l'importo dovuto come prima rata **non supera 103 euro** (rigo "*Differenza*" del quadro RN del modello Redditi non superiore a 258 euro), allora il versamento deve essere effettuato per intero entro il mese di novembre;

Copyright 2015 Studio Luongo

- se l'importo dovuto per l'anno precedente **non è superiore a 51,65 euro**, non è dovuto nessun acconto.

Attenzione
Per il versamento dell'acconto di novembre, nella sezione Erario del modello F24, va indicato il **codice tributo 4034**.

Acconto IRES

Per determinare l'acconto dovuto dai soggetti IRES, tenendo conto che la scadenza del 1° dicembre 2025 riguarda solo i soggetti con **esercizio coincidente con l'anno solare**, le regole sono sostanzialmente le stesse.
In particolare, la percentuale dell'acconto dell'IRES è fissata nella **misura del 100%**:

- il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata;
- il 60% alla scadenza della seconda.

Anche in questo caso, se il versamento della prima rata non supera 103 euro, è possibile versare in unica soluzione, entro il 1° dicembre 2025.

Attenzione
Il codice tributo da indicare nel modello F24 è **2002**.

Contribuenti ISA

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell'IRPEF sono effettuati, in **due rate, ciascuna nella misura del 50%.**
Sono interessati a questa modalità di calcolo i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
- applicano il regime forfetario agevolato o il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Tali regole si applicano anche ad alcune tipologie di **imposte sostitutive** e, cioè:

- l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- la cedolare secca sul canone di locazione;
- l'IVIE;
- l'IVAFE.

Copyright 2015 Studio Luongo

Calcolo con il metodo previsionale

È bene ricordare che, accanto al **metodo storico** come sopra delineato, è sempre possibile ricorrere al **metodo previsionale**. In altre parole, gli acconti d'imposta possono essere determinati basandosi su una **stima presunta**.
Questa strada può essere seguita nel caso in cui, ad esempio, il contribuente stima un reddito più basso, a causa di oneri più alti. Però, va fatta particolare attenzione alle stime effettuate, perché, in caso di **errori di calcolo**, si è soggetti alla sanzione amministrativa per omesso versamento, del 25% dell'importo omesso o della differenza tra quanto realmente dovuto e quanto versato sulla base della stima effettuata.

Contribuenti che hanno aderito al CPB

I soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale devono seguire alcune **regole particolari** per il calcolo dell'acconto e, precisamente:

1) l'acconto relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le **regole ordinarie**, ma tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati;
2) per il **primo periodo di adesione**:
   a) il calcolo con il **metodo storico** comporta anche il versamento di una **maggiorazione**, di importo pari al **10%** (3% ai fini IRAP) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (ovvero tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente), tenendo conto delle rettifiche previste dalle norme sul CPB;
   b) il calcolo con il **metodo previsionale** determina il versamento della seconda rata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata, calcolata secondo le regole ordinarie (senza considerare l'imposta sostitutiva).

Come procedere al versamento

I contribuenti **titolari di partita IVA** sono obbligati a effettuare i **versamenti in via telematica**, direttamente oppure rivolgendosi agli intermediari abilitati.
Invece, i contribuenti **non titolari di partita IVA** possono effettuare i versamenti su **modello cartaceo** oppure possono adottare le **modalità telematiche** di versamento, utilizzando i servizi *online* dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Quanto alla possibilità di **compensazione**, vale la regola generale secondo cui i debiti e i crediti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, regioni, INAIL), risultanti dalla dichiarazione, possono essere oggetto di compensazione mediante il modello F24.
Però, in caso di utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito **superiori a 5.000 euro annui**, è necessario fare apporre sulla dichiarazione dei redditi il **visto di conformità** o l'attestazione da parte del revisore incaricato del controllo contabile.

Copyright 2015 Studio Luongo

Acconto della cedolare secca

Per il calcolo degli acconti relativamente all'imposta sostitutiva della cedolare secca valgono le stesse regole indicate per l'IRPEF a cui si rimanda.

Attenzione
Per il versamento della cedolare secca, con modello F24, per l'acconto di novembre va utilizzato il **codice tributo 1841**.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

ZLS estesa a Marche e Umbria: modello di comunicazione integrativa

L'Agenzia delle Entrate ha modificato il **modello di comunicazione integrativa** e le relative istruzioni, per consentire la presentazione anche alle **imprese** che, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, hanno effettuato investimenti nelle **zone agevolate delle regioni Marche e Umbria**.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 19 novembre 2025, n. 503079

Rottamazione quater: le scadenze del 30 novembre

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato che il **30 novembre** scadono la **decima rata** del piano di **definizione agevolata delle cartelle** e la **seconda rata** del piano di **riammissione** alla stessa misura agevolativa. Saranno considerati **tempestivi** i **pagamenti** effettuati entro il **9 dicembre 2025**.
Agenzia delle Entrate-Riscossione, Avviso 18 novembre 2025

Consigli degli Ordini eletti il 16 gennaio 2026: insediamento dal 23 febbraio

Il CNDCEC ha ricordato che gli Ordini eletti con le votazioni del 21 e 22 febbraio 2022 devono espletare un completo mandato quadriennale, con decorrenza dal 23 febbraio 2022 al 22 febbraio 2026. Ne consegue che i **Consigli degli Ordini** che saranno proclamati **eletti il 16 gennaio 2026** potranno **insediarsi** a decorrere dal **23 febbraio 2026**.
CNDCEC, Pronto Ordini 18 novembre 2025, n. 88, n. 114 e n. 118

Codice fiscale soggetti diversi da persone fisiche: presentazione Mod. AA5/6

In caso di **variazione del rappresentante legale del soggetto diverso dalla persona fisica**, tenuto alla presentazione del **modello AA5/6**, quest'ultimo deve essere **presentato** esclusivamente presso l'Ufficio dell'Agenzia nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto dichiarante, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, ovvero tramite apposito servizio *web*, disponibile nell'Area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 17 novembre 2025, n. 491453

Visto di conformità: riserva categorie professionali abilitate legittima

Con la sent. 17 novembre 2025, n. 8962, il Consiglio di Stato ha rigettato le tesi dell'Associazione Tributaristi LAPET, relative alla pretesa illegittimità della **normativa che abilita ad apporre alle dichiarazioni dei redditi e IVA il visto di conformità**. In particolare, ad avviso dell'associazione LAPET, sarebbe stata illegittima la **riserva di legge** dell'abilitazione al rilascio del visto di conformità a

favore delle **categorie professionali abilitate**.
CNDCEC, comunicato stampa 17 novembre 2025

Superbonus eventi sismici: chiarimenti

Relativamente agli interventi effettuati nei **territori colpiti da eventi sismici**, è possibile beneficiare del **superbonus** con aliquota del **110%** con riferimento alle **spese sostenute fino al 31 dicembre 2025**, indipendentemente dall'effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati. Il **diritto ai contributi e l'eventuale rinuncia** agli stessi sono funzionali esclusivamente al raddoppio dei limiti di spesa, quale misura "compensativa" alla rinuncia ai contributi, prevista dal solo comma 4-ter dell'art. 119 del decreto Rilancio.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 13 novembre 2025, n. 66/E

Mappe catastali: nuovo servizio consultazione

E' disponibile il **nuovo servizio gratuito di "*Consultazione dei fogli di mappa catastale*"**, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul sito istituzionale e rivolto a tutti i cittadini, con cui è possibile **consultare e scaricare** direttamente dal proprio *pc* le mappe del territorio italiano. Basta accedere all'Area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate mediante SPID, carta di identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS).
Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 13 novembre 2025

Import nell'UE di merci fino a 150 euro

Il Consiglio Ecofin ha concordato di abolire le norme che consentono l'ingresso nell'UE di **merci di valore inferiore a 150 euro** senza il pagamento di **dazi doganali**. La novità entrerà in vigore nel **2028**, quando sarà operativo l'*EU Customs Data Hub*, la piattaforma centrale prevista nell'ambito della riforma delle Dogane UE. Il Consiglio Ecofin si è comunque impegnato per individuare una **soluzione transitoria**, che consenta di imporre dazi doganali sui piccoli colli già nel **2026** e fino a quando l'*hub* non diventerà operativo.
Consiglio Ecofin 13 novembre 2025

Verifiche fiscali: cosa è cambiato dopo la sentenza "Italgomme"

Con il documento dal titolo "*Le verifiche fiscali all'indomani della sentenza "Italgomme": il nuovo articolo 12 dello statuto del contribuente*", i commercialisti analizzano la disciplina in tema di **verifiche fiscali**, per cui gli atti di **autorizzazione** e i **processi verbali di accesso in locali destinati all'esercizio di attività** commerciali, artistiche e professionali, redatti a decorrere dal 3 agosto 2025, devono essere espressamente e adeguatamente **motivati**, mediante l'indicazione delle circostanze e delle condizioni che hanno giustificato l'accesso.
CNDCEC-FNC, documento 13 novembre 2025

Copyright 2015 Studio Luongo

Candidatura in lista di iscritto esperto contabile

Allorquando l'art. 9, comma 4, del regolamento elettorale dispone che **nella lista devono essere presenti due iscritti nella Sezione B dell'Albo**, lo fa limitatamente ed esclusivamente all'ipotesi in cui il Consiglio dell'Ordine debba **garantire anche la rappresentanza degli esperti contabili**, ossia quando, nello stabilire il numero complessivo dei componenti da eleggere ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 139/2005, individui anche un numero minimo di componenti del Consiglio da eleggere afferenti alla Sezione B "*Esperti contabili*".
CNDCEC, Pronto Ordini 13 novembre 2025, n. 107

Commercialisti: compenso assistenza in giudizio

Con riguardo al **compenso** dovuto al **dottore commercialista** per l'attività di **assistenza, rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria tributaria**, vari sono i precedenti di legittimità che hanno ritenuto corretto applicare i **parametri** specifici di cui all'art. 28, comma 2, del D.M. n. 140/2012. Anche l'art. 15, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 546/1992, richiama, ai fini della liquidazione del compenso per l'incaricato dell'assistenza tecnica dinanzi all'autorità giurisdizionale tributaria, i **parametri previsti per le singole categorie professionali**, rimarcando la specificità e peculiarità delle diverse professioni.
CNDCEC, Pronto Ordini 13 novembre 2025, n. 95

Esenzione cessioni intracomunitarie di beni

La normativa europea impone alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di **prova** prodotto per determinare che i **beni sono stati spediti o trasportati** dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio, ma **nell'Unione**, fuori dai casi di presunzione di cui all'art. 45-bis, par. 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 2018/1912.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 13 novembre 2025, causa C-639/24

IVA: il regime di interessi moratori per debiti d'imposta arretrati

E' ammissibile una normativa nazionale la quale, **indipendentemente dalla natura e dalla gravità dell'illecito** constatato dall'Amministrazione Tributaria, fissi l'importo degli **interessi moratori**, senza che tale Amministrazione possa ridurre una delle componenti di questo importo e applicare, così, un tasso di interesse inferiore a quello previsto dalla normativa suddetta o rinunciare a contabilizzare una parte dell'importo in questione, e la quale preveda che il contribuente possa essere **dispensato dal pagamento** di tali interessi moratori soltanto nei casi espressamente definiti dalla normativa medesima.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 13 novembre 2025, causa C-544/24

Copyright 2015 Studio Luongo

Trasferimento patrimonio a fondazione familiare

E' ammissibile una normativa nazionale la quale prevede che, ai fini della tassazione del **trasferimento del patrimonio a una fondazione familiare**, il vincolo di parentela tra l'avente diritto più lontano secondo l'atto di fondazione e il fondatore sia preso in considerazione unicamente per le **fondazioni residenti**, soggette a un'imposta sostitutiva sulle successioni, il che si risolve nell'applicare a tali fondazioni una **classe d'imposta più favorevole di quella applicata alle fondazioni familiari straniere**, che non sono soggette a tale imposta.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 13 novembre 2025, causa C-142/24

Valute estere: il cambio di ottobre 2025

È stato accertato il **cambio delle valute estere** per il mese di **ottobre 2025**. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella **determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES**, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i **tassi di cambio alternativi**, forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 12 novembre 2025, n. 469221

Accollo del debito d'imposta altrui

L'**accollo**, in ambito tributario, è consentito solo al verificarsi della seguente **condizione**: il **debito** dell'accollato deve essere estinto **senza** che si ricorra all'utilizzo della **compensazione** di crediti facenti capo al soggetto accollante.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 novembre 2025, n. 291

Italia-USA: liquidazione del Fondo pensione

Poiché la **tassazione applicata negli Stati Uniti d'America** all'importo percepito quale **liquidazione del Fondo pensione** non è ritenuta conforme alle disposizioni convenzionali, al fine di rimediare alla doppia imposizione, occorre presentare alle competenti autorità fiscali statunitensi un'apposita **istanza di rimborso della ritenuta** operata e, in caso di rigetto di tale istanza, ricorrere, ove ne sussistano i presupposti di ammissibilità, alle disposizioni di cui all'art. 25, par. 1, del Trattato internazionale, in materia di "**Procedura amichevole**", lamentando un'imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 novembre 2025, n. 290

Riallineamento tra valori contabili e fiscali

Assonime ha esaminato la nuova disciplina fiscale del cambiamento di assetto/principio contabile e i nuovi regimi di riallineamento. Il documento illustra

Copyright 2015 Studio Luongo

le particolari regole di **coordinamento** tra il nuovo regime di **riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali** derivanti dal **cambiamento di assetto/principio contabile** e quello di **affrancamento dei maggiori valori delle immobilizzazioni materiali e immateriali** emergenti dalle **operazioni straordinarie** e dà evidenza delle differenze con la normativa precedente.
Assonime, circolare 12 novembre 2025, n. 24

Contributi Covid proventi esenti

Assonime ha analizzato la risposta all'interrogazione parlamentare 29 ottobre 2025, n. 5-04589, dove il MEF ha espresso il convincimento che i **contributi erogati durante la pandemia Covid** devono essere considerati **proventi esenti** e che chi ne ha fruito deve tenere conto dell'art. 84, comma 1, terzo periodo, del TUIR.
Assonime, Approfondimento n. 2 del 2025

Sostituzione consigliere sospeso

Il CNDCEC ha chiarito che a **incidere** sul **diritto di elettorato passivo** alla carica di **consigliere dell'Ordine** è esclusivamente la circostanza che il soggetto sia stato raggiunto da una **sospensione dall'esercizio della professione** che sia ancora **in corso** alla data di presentazione delle liste. Non rilevano, invece, le sospensioni inflitte negli ultimi cinque anni, i cui effetti siano cessati alla data di presentazione delle liste.
CNDCEC, Pronto Ordini 11 novembre 2025, n. 106

Consulenza tecnica di parte: calcolo compenso

Con riferimento al **compenso della consulenza tecnica di parte**, il CNDCEC ha evidenziato che l'applicazione dei parametri previsti dipende dalla **tipologia di attività** professionale eseguita in concreto dal professionista, senza possibilità che una medesima attività possa dare luogo a una duplicazione di compensi, anche in considerazione del carattere onnicomprensivo del compenso liquidato, in cui rientra anche la remunerazione delle **attività accessorie**.
CNDCEC, Pronto Ordini 11 novembre 2025, n. 102

IMPRESA

Materiali di recupero: apertura sportello dal 1° dicembre 2025

Il MASE ha ricordato l'agevolazione introdotta dal decreto 2 aprile 2024, n. 132: un **credito d'imposta** pari al **36%** delle **spese** sostenute nel **2024** per l'acquisto di **prodotti e imballaggi derivanti da materiali di recupero**. Il beneficio è destinato alle imprese, fino a un massimo di 20.000 euro annui per ciascun soggetto e nel limite complessivo di 5 milioni di euro. Le **istanze** potranno essere presentate *online* **dal 1° dicembre 2025 al 30 gennaio 2026**, tramite la piattaforma Invitalia, con valutazione indipendente dall'ordine di arrivo. Sul sito del Ministero sono disponibili la documentazione necessaria e le informative sulla *privacy*.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, comunicato 18 novembre

Copyright 2015 Studio Luongo

2025 e decreto 17 novembre 2025

Ristoro Appennini: rinvio termine conclusione lavori

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il decreto che **proroga i termini** previsti dall'Avviso 2 agosto 2023, relativo agli **interventi finanziati** per impianti di risalita, innevamento artificiale, stabilimenti termali, strutture turistico-ricettive, imprese di ristorazione e scuole di sci nei **Comuni dei comprensori appenninici**. In particolare, la scadenza per la **conclusione dei lavori** è stata spostata dal 31 dicembre 2025 al **30 settembre 2026**, mentre il termine per la **richiesta di erogazione** residua del 30% passa dal 30 giugno 2026 al **31 ottobre 2026**. La proroga accoglie le istanze di beneficiari e associazioni di categoria, che hanno segnalato difficoltà legate alle condizioni climatiche nel completamento degli interventi. Il provvedimento consente, quindi, un ampliamento delle scadenze e favorisce il pieno utilizzo dei finanziamenti, garantendo la realizzazione degli investimenti programmati.
Ministero del Turismo, decreto direttoriale 17 novembre 2025, n. 263046

Ispezioni MIMIT: controlli su società di mutuo soccorso e cooperative

Il MIMIT ha disposto l'avvio, nel 2025, di due **campagne ispettive** coordinate dalla Direzione Generale Servizi di Vigilanza. Le **verifiche** riguarderanno le **società di mutuo soccorso** e le società **cooperative agricole**, sia di lavoro che di conferimento. I provvedimenti definiscono, inoltre, i **criteri per selezionare** il campione di realtà da sottoporre a controllo, con l'obiettivo di garantire trasparenza e corretto funzionamento di queste tipologie societarie.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreti 17 novembre 2025

Clean Industrial Deal: il quadro degli aiuti di Stato

Assonime ha illustrato il n**uovo quadro europeo sugli aiuti di Stato a sostegno del *Clean Industrial Deal***. Il *Clean Industrial Deal State Aid Framework* (**CISAF**), adottato dalla Commissione europea il 25 giugno 2025, sostituisce il precedente Quadro temporaneo di crisi e transizione e introduce regole più stabili e flessibili fino al 31 dicembre 2030. L'obiettivo è favorire la diffusione delle energie rinnovabili, la decarbonizzazione dei processi produttivi e la competitività dell'industria europea, semplificando le condizioni di compatibilità e accelerando le procedure autorizzative. La circolare analizza le principali sezioni del CISAF, soffermandosi sulle misure di aiuto per combustibili a basse emissioni e tecnologie *green*, nonché sull'autonomia produttiva europea. Viene, inoltre, richiamata l'esperienza iniziale di alcuni Stati membri, che hanno già avviato interventi incentivanti in linea con le nuove regole.
Assonime, circolare 17 novembre 2025, n. 25

Rilascio certificati bianchi: fac-simile contratto

Il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato il ***fac-simile* aggiornato del**

Copyright 2015 Studio Luongo

contratto tipo per il rilascio dei certificati bianchi, in conformità al D.M. 21 luglio 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il nuovo schema disciplina i rapporti tra soggetto proponente, titolare del progetto (se diverso), eventuali soggetti titolari ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto e il GSE, ai fini dell'erogazione dei certificati bianchi. L'aggiornamento si applica ai **progetti di efficienza energetica presentati dal 12 settembre 2025**, data di entrata in vigore del decreto. Per i progetti presentati prima di tale data, resta valido il contratto tipo approvato ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 e successive modifiche.
GSE, comunicato 17 novembre 2025

In G.U. la legge annuale di semplificazione normativa e riordino disposizioni

In vigore dal 29 novembre 2025, la legge introduce misure per la **semplificazione normativa** e il **miglioramento della qualità della legislazione**, conferendo al Governo deleghe per il riordino di specifiche materie. Il provvedimento prevede che, ogni anno entro il 30 giugno, il Governo presenti al Parlamento la «*Legge annuale di semplificazione normativa*», elaborata dal Presidente del Consiglio e dai Ministri competenti. Lo schema è sottoposto al parere della Conferenza Unificata, che coinvolge Stato, Regioni ed enti locali. Entro il 30 aprile, i Ministri per le Riforme Istituzionali e per la Pubblica Amministrazione raccolgono proposte dai Dicasteri e avviano consultazioni pubbliche con categorie e soggetti interessati, tenendo conto delle valutazioni di impatto della regolamentazione. La legge annuale individua, inoltre, **le materie di competenza esclusiva dello Stato**, per le quali il **riordino** si conclude con l'emanazione di **Testi Unici aggiornati e coordinati** con la nuova disciplina primaria.
Legge 10 novembre 2025, n. 167 (G.U. 14 novembre 2025, n. 265)

Staff house: domande di agevolazione dal 21 novembre 2025

Il Ministero del Turismo dà attuazione al proprio decreto 18 settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2025, definendo **termini, modalità e procedure operative** per l'accesso ai **contributi** destinati al sostegno dei costi di **locazione** degli alloggi – *Staff House* – per i **lavoratori del comparto turistico-ricettivo**. Nello specifico, nel decreto sono individuati i costi ammissibili, i beneficiari e i criteri finalizzati a garantire soluzioni abitative a condizioni agevolate per i lavoratori del settore.
Un ulteriore decreto ha rettificato parzialmente il decreto attuativo, con riferimento al **criterio F "*Certificazioni della parità di genere*"**, di cui all'art. 12, comma 3, del decreto, con l'aggiornamento e pubblicazione dell'**Allegato relativo agli oneri informativi**, che sostituisce il precedente.
Ministero del Turismo, decreti direttoriali 14 novembre 2025, n. 262639 e 13 novembre 2025, n. 261768

Contributi alle sale cinematografiche: polizza

Il Ministero della Cultura ha ricordato l'**obbligo** per le imprese di stipulare

Copyright 2015 Studio Luongo

contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali sul territorio nazionale, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. I beni da assicurare comprendono terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali. La scadenza iniziale, fissata al 31 marzo 2025, è stata prorogata: al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni e al **31 dicembre 2025**, per **piccole e micro imprese**. Tutte le richieste di contributo inviate al Ministero dovranno includere una **certificazione** del legale rappresentante, che attesti l'**adempimento dell'obbligo assicurativo** per i beni indicati. Le imprese che hanno già presentato domanda entro il 13 novembre 2025 potranno **integrare la documentazione** con la certificazione richiesta.
Ministero della Cultura, comunicato stampa 13 novembre 2025

Guida turistica: proroga domanda riconoscimento qualifica estera

Il Ministero del Turismo ha **prorogato al 1° dicembre 2025** il termine per la presentazione delle **domande di riconoscimento delle qualifiche di guida turistica conseguite all'estero**, necessarie per partecipare alla prova attitudinale 2025. La decisione è stata presa a seguito di un problema tecnico che ha impedito ad alcuni candidati di completare l'iscrizione sul Portale delle Professioni Turistiche.
Ministero del Turismo, comunicato stampa 13 novembre 2025

Dati personali: la "pseudonimizzazione"

Assonime analizza la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (4 settembre 2025, causa C-413/23) sul tema della **pseudonimizzazione dei dati personali**. La Corte ha stabilito che i dati pseudonimizzati mantengono la **natura di dato personale** solo se i destinatari del trattamento possono ragionevolmente ricondurli a un individuo, anche tramite incroci con altre informazioni. In caso contrario, tali dati possono essere considerati **anonimi** e, quindi, esclusi dall'ambito della normativa sulla protezione dei dati. Assonime sottolinea l'importanza di questa interpretazione, che valorizza le circostanze concrete e riconosce come, a determinate **condizioni**, la pseudonimizzazione possa produrre **effetti equivalenti all'anonimizzazione**. La valutazione delle probabilità di identificabilità diventa, così, centrale per stabilire il regime giuridico applicabile e può favorire una maggiore circolazione dei dati nelle attività d'impresa.
Assonime, Caso 13 novembre 2025, n. 9/2025

Export materie prime e materiali da costruzione: restrizioni inammissibili

Le misure adottate dall'Ungheria sui **materiali da costruzione** sono state giudicate **restrizioni equivalenti a divieti di esportazione**, in quanto introducono obblighi amministrativi aggiuntivi, sanzioni, ritardi nelle consegne e, in caso di prelazione statale, impediscono definitivamente le transazioni. La Corte UE ha ritenuto non dimostrata una minaccia grave per la collettività e, quindi, **non legittima**

Copyright 2015 Studio Luongo

l'invocazione della pubblica sicurezza. Inoltre, tali misure violano la **competenza esclusiva dell'UE** in materia di politica commerciale comune. La Corte ha, infine, rilevato che l'Ungheria non ha rispettato la **procedura di informazione** prevista per le regolamentazioni tecniche, adottando le misure senza notificare la Commissione e prima della scadenza del periodo di sospensione.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 13 novembre 2025, causa C-499/23

FER 2: aggiornate le regole operative

Il MASE ha pubblicato il decreto che aggiorna le **regole operative** del D.M. 19 giugno 2024 (FER 2), relative agli **incentivi** per **impianti a fonti rinnovabili innovative o con costi di generazione elevati**. Tra le principali modifiche, al par. 4.2 viene precisato che i **soggetti che rinunciano**, entro dodici mesi, alla posizione utile in graduatoria e partecipano successivamente con lo stesso impianto non potranno ottenere una tariffa superiore a quella rinunciata, ridotta del 5%. Tali disposizioni sono integrate anche nel **modello di istanza** di partecipazione alle procedure competitive (Allegato 1.b). L'aggiornamento mira a garantire maggiore trasparenza e stabilità nel sistema di incentivazione delle rinnovabili.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreto direttoriale 11 novembre 2025, n. 64

Rendicontazione di sostenibilità: adeguamento a obblighi di informativa

La Commissione Europea ha introdotto misure di **semplificazione** per la **rendicontazione di sostenibilità**, riducendo la platea di imprese obbligate e posticipando alcune scadenze. Le **grandi imprese** con oltre 750 dipendenti, già tenute a comunicare informazioni dal 2024, potranno **applicare gradualmente gli *standard* europei** (ESRS) e **rinviare** fino a tre anni i **requisiti più complessi**. La deroga riguarda, in particolare, i principi tematici su biodiversità (E4), lavoratori nella catena del valore (S2), comunità (S3) e consumatori (S4), oltre agli obblighi ambientali (E1-E5). La Dir. (UE) n. 2025/794, nota come *Stop the Clock*, ha confermato il **rinvio** per le imprese che avrebbero dovuto iniziare nel 2025 e 2026, senza modificare le scadenze per chi già rendiconta dal 2024. L'obiettivo è garantire coerenza con la proposta di revisione della CSRD e ridurre gli oneri amministrativi.
Commissione UE, Regolamento delegato (UE) 11 luglio 2025, n. 2025/1416/UE (G.U.U.E. 10 novembre 2025, Serie L)

Ristoranti e alberghi: il focus dei commercialisti

Il quinto *focus* dell'Osservatorio Bilanci FNC, dedicato al settore ristoranti e alberghi, evidenzia per il 2023 la **prosecuzione del recupero post-pandemico**. Su un campione di oltre 45.000 società di capitali, i ricavi aggregati crescono del 17,4% e il valore aggiunto del 19,6%. Le regioni centrali trainano l'aumento (+20,5%), con il Lazio in forte crescita (+24,2%). Entrambi i comparti mostrano dinamismo: +18,6% per gli alberghi e +16,5% per i ristoranti. Migliora anche la

Copyright 2015 Studio Luongo

redditività: le società in utile salgono dal 70,8% al 77,2%, mentre il ROE passa dal 7,6% al 10% e il ROI dall'8,3% all'11,4%.
CNDCEC – FNC Ricerca, Osservatorio sui bilanci delle Società di Capitali, focus Ristoranti e Alberghi, bilanci 2023 del 10 novembre 2025

LAVORO

TFR e crediti di lavoro: le rilevazioni ISTAT di ottobre 2025

Con riferimento al mese di **ottobre 2025**, è pari a **1,998752** il **coefficiente di rivalutazione** delle **quote di trattamento di fine rapporto accantonate**. A seguito del comunicato ISTAT del 17 novembre 2025, che ha stabilito in **121,4** l'**indice nazionale dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di ottobre 2025 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.
ISTAT, comunicato 17 novembre 2025

Sgravio contributivo contratti di solidarietà

L'INPS individua le modalità per il **recupero delle riduzioni contributive**, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2024. Inoltre, vengono fornite istruzioni specifiche per il **cumulo** dello sgravio **con la "Nuova decontribuzione Sud PMI"**. Per l'anno 2024, sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente. Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo **non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile**, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro **in misura superiore al 20%**. La misura della riduzione contributiva è pari al **35% della contribuzione** a carico del datore di lavoro.
INPS, circolare 14 novembre 2025, n. 143

Perequazione pensioni: legittimo il meccanismo di rivalutazione ridotta

Il **"raffreddamento" della perequazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS non costituisce un prelievo tributario**. La decisione respinge le censure di incostituzionalità, riaffermando la legittimità della misura, in virtù dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Corte Costituzionale, sentenza 13 novembre 2025, n. 167

Carenza di organico nei Tribunali: no al compenso automatico

In caso di posti vacanti nell'organico giudiziario, il **lavoro straordinario** svolto dai **giudici** può essere compensato con tempo libero e **non comporta necessariamente un'indennità economica**.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 13 novembre 2025, causa C-272/24

Copyright 2015 Studio Luongo

Permesso di soggiorno volontariato: no altri requisiti su risorse economiche

Gli Stati membri **non possono richiedere condizioni ulteriori**, oltre a quelle previste dalla direttiva UE, per dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti ai fini del rilascio o rinnovo del **permesso di soggiorno** per attività di **volontariato**.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 13 novembre 2025, causa C-525/23

Contributi edili: riduzione dell'11,50%

Con decreto, è stata determinata la **riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali** in favore dei datori di lavoro del **settore edile**. Il provvedimento conferma la riduzione dell'**11,50%** per l'anno **2025**. Il decreto fornisce le indicazioni relative ai beneficiari, alle esclusioni e alle modalità di calcolo.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato 12 novembre 2025 (G.U. 12 novembre 2025, n. 263); decreto interministeriale 29 settembre 2025

Titolari incarichi di ricerca e addetti alle corse ippiche

L'INPS illustra il nuovo quadro normativo e operativo relativo all'**obbligo di iscrizione alla Gestione separata** per i **titolari di incarichi di ricerca** e per gli **addetti** al controllo e alla disciplina delle **corse ippiche e** delle **manifestazioni del cavallo da sella**. La circolare definisce gli obblighi contributivi e le aliquote applicabili e introduce nuovi codici Uniemens.
In particolare, viene riconosciuta la copertura previdenziale obbligatoria a:

- **titolari di incarichi di ricerca** (nuovo art. 22-ter della legge n. 240/2010), per favorire l'inserimento di giovani laureati nelle attività di ricerca universitaria e pubblica;
- **addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella**, iscritti negli elenchi ministeriali e remunerati dal MASAF.

INPS, circolare 12 novembre 2025, n. 142

Costituzione di rendita vitalizia: termini prescrizione richieste

L'INPS recepisce i principi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 22802 del 2025, che introducono un nuovo sistema di decorrenza "in sequenza" dei termini di **prescrizione** relativi al **diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia** (art. 13 della legge n. 1338/1962). Il nuovo assetto prevede che il **datore di lavoro** ha 10 anni di tempo dalla prescrizione dei contributi per chiedere la costituzione della rendita; il **lavoratore** ha ulteriori 10 anni dalla prescrizione del diritto datoriale per agire in via sostitutiva.
INPS, circolare 12 novembre 2025, n. 141

Fondo di solidarietà Bolzano-Alto Adige

L'INPS indica la **riduzione**, per l'anno **2026**, della **contribuzione** ordinaria di

Copyright 2015 Studio Luongo

finanziamento del **Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol**. La riduzione è prevista per i datori di lavoro che occupano mediamente **fino a 5 dipendenti** e non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) nei 24 mesi successivi alla conclusione dell'ultimo periodo di fruizione. L'**aliquota** passa dallo 0,50% allo **0,30%** della retribuzione imponibile previdenziale, ripartita, come di consueto, per due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.
INPS, circolare 12 novembre 2025, n. 140

Fondo Telecomunicazioni: operative le misure di integrazione salariale

L'INPS ha fornito le istruzioni operative per il pagamento a **conguaglio** delle **prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell'assegno di integrazione salariale** (AIS) erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle **telecomunicazioni**. Il documento chiarisce le modalità di istruttoria e autorizzazione delle domande, la gestione dei flussi Uniemens, le procedure di conguaglio e il calcolo della contribuzione addizionale sulle prestazioni integrative.
INPS, messaggio 12 novembre 2025, n. 3409

Assegno di inclusione: validazione svantaggio

L'INPS comunica l'estensione agli **Uffici di esecuzione penale esterna** del servizio di **validazione delle certificazioni** relative alla condizione di svantaggio e all'inserimento in programmi di cura e assistenza ai fini dell'**assegno di inclusione**.
INPS, messaggio 12 novembre 2025, n. 3408

Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone

L'INPS definisce le modalità operative di esposizione nel flusso **Uniemens** dei **lavoratori giapponesi distaccati in Italia** che, nel periodo di distacco, hanno un **doppio contratto di lavoro** (uno con il datore di lavoro giapponese e uno con la filiale italiana). Si conferma la possibilità di **esonero** dalla contribuzione previdenziale italiana anche per il contratto italiano, se il lavoratore mantiene l'iscrizione al sistema previdenziale giapponese e possiede il **modello JPN/IT/101**.
INPS, messaggio 12 novembre 2025, n. 3407

Copyright 2015 Studio Luongo

AGENDA

Scadenze dal 20 novembre al 4 dicembre 2025

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	NOVEMBRE 2025	
giovedì 20	Comunicazione tax credit pagamenti elettronici	
martedì 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	
venerdì 28	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	
	DICEMBRE 2025	
lunedì 1	Assegnazione o cessione agevolata beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri ai soci: versamento 40%	
	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA	
	Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione Redditi e IRAP 2025 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Versamento acconto annuale imposta sui servizi digitali	
	Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con	

Copyright 2015 Studio Luongo

	destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2025	
	Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto di partecipazioni e termine ultimo per la redazione e il giuramento della perizia di stima posseduti alla data del 1° gennaio 2025	
	Versamento prima rata imposta sostitutiva estromissione immobili impresa individuale	
	Versamento rivalutazione criptovalute al 1° gennaio 2025	
	Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025 e IRAP 2025 società con esercizio a cavallo	
	Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024	
	Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto di partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2024	
	Versamento secondo acconto IRES e IRAP relativi a Redditi 2025 SC e ENC e IRAP 2025	
	Versamento secondo acconto IRPEF e IRAP relativi a Redditi 2025 PF e SP 2025	
	Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche	
martedì 2	Comunicazione integrativa credito d'imposta ZLS	
	Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica	
	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	

Copyright 2015 Studio Luongo

Copyright 2015 Studio Luongo